

CONVENZIONE

stipulato ai sensi dell'art. 7, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180

TRA

PRIMARETE SRL, *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 1039 presso il Ministero della Giustizia*, con sede in Milano, via Marghera 24 – C.F. e P.IVA 02300320807, in persona dell'Amministratore Unico, Deborah Furci

E

ACCADEMIADR, *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 1058 presso il Ministero della Giustizia*, Responsabile Avv. Alessandra Grassi, con sede in Bergamo (BG) Galleria Fanzago n. 17, C.F./P.Iva 04222800163

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 7, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ancora vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;
- che è interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- che gli obiettivi, che il presente protocollo vuole perseguire, sono i seguenti:
 1. la collaborazione reciproca fra ACCADEMIADR e PRIMARETE per la gestione delle procedure di mediazione che debbano essere svolte fuori dall'area di competenza territoriale propria di ciascun Organismo;

2. la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati che necessitino di svolgere le procedure di mediazione sul territorio;
- che, pertanto, l'Organismo di mediazione ACCADEMIADR e PRIMARETE intendono condividere le proprie strutture, il proprio personale e i propri Mediatori, al fine di consentire ai clienti di avvalersi delle rispettive sedi principali e secondarie, ed eventualmente anche dei Mediatori iscritti nei rispettivi elenchi, per l'espletamento dei tentativi di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono poste le suddette strutture;
- che, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, non si costituisce alcun nuovo soggetto giuridico e ciascuno resta in esclusiva nel proprio territorio di competenza, come unico punto di riferimento per la gestione di procedure di mediazione civile. Il tutto nel rispetto dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'immagine proprie di ciascun Organismo.
Tutto ciò premesso

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa unitamente alle sedi principali ed operative, del personale e dei Mediatori messi in condivisione.

ART. 2 DEFINIZIONI

Protocollo di Intesa – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 7, 2° comma, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Organismo referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Protocollo di Intesa, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente;

Sede locale – una sede operativa dell'Organismo che opera in località diversa dalla propria sede principale;

ART. 3 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra ACCADEMIAADR e PRIMARETE, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di

mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

ART. 4 **GESTIONE DELLA MEDIAZIONE**

1. In virtù del presente Protocollo di Intesa, ACCADEMIADR e PRIMARETE potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo competente, come fosse una propria sede locale.

2. L'Organismo competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.

3. ACCADEMIADR e PRIMARETE si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.

4. Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.

5. Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5 **REGOLE OPERATIVE**

1. Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore (**Ipotesi A**) o con un Mediatore dell'Organismo competente (**Ipotesi B**).

2. L'Organismo referente protocolla l'istanza e ne trasmette una copia immediatamente – e, comunque, entro e non oltre un giorno lavorativo – all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.

3. Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento - per quanto di

propria competenza - , indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.

4. Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura.

ART. 6 COMPETENZE ECONOMICHE

1. Le tariffe applicate alle mediazioni gestite da ACCADEMIADR e PRIMARETE, a norma del presente accordo, sono quelle previste dal D.M. 180/2010, ridotte di un terzo, per tutti i tipi di mediazioni obbligatorie. Per le mediazioni non rientranti nell'alveo delle obbligatorie, ciascun Organismo di mediazione applicherà il proprio tariffario. Qualora vi siano convenzioni e/o sconti sui costi di mediazione ACCADEMIADR e PRIMARETE si impegnano ad applicarle alle parti chiamate in mediazione le stesse condizioni.

2. Le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute da tutte le parti che intervengono nella procedura. Restano salvi eventuali patti economici concordati autonomamente da ACCADEMIADR e PRIMARETE, e vincolanti solo nei loro confronti.

3. Le indennità di mediazione a norma del presente Protocollo di Intesa sono così suddivise:

A) L'organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al 15%, oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi secondo il tariffario dell'organismo che gestirà la mediazione e comunque alla conclusione delle medesime procedure. La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

B) Nel caso in cui all'organismo territorialmente competente sarà demandata l'intera gestione della procedura, al medesimo sarà riconosciuto un corrispettivo pari al 85%, oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi secondo il tariffario dell'organismo che gestirà la mediazione e, comunque, alla conclusione delle medesime procedure. La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

4. L'Organismo territorialmente competente deve comunicare tempestivamente all'Organismo referente qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni.

ART. 7
RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione che avverrà a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), raccomandata con ricevuta a mano o posta elettronica certificata.

ART. 8
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra i Mediatori, la ACCADEMIADR e PRIMARETE si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Si allegano i seguenti documenti, tutti sottoscritti in originale:

1. copia, sottoscritta in originale, del documento di identità del legale rappresentante;
2. copia, sottoscritta in originale, dell'estratto del Regolamento in cui è evidenziata la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'art. 7 lett. c) del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Letto, approvato e sottoscritto.

ACCADEMIADR

Alessandra Grassi

PRIMARETE srl

[Firma]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente gli articoli n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

ACCADEMIADR

Alessandra Grassi

PRIMARETE srl

[Firma]